

DETERMINAZIONE n. 3689 del 21 GENNAIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

VISTO, in particolare, l'art. 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, in materia di funzioni dei dirigenti, il quale stabilisce, tra gli altri compiti e poteri, che i dirigenti: curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici, anche ai fini di quanto previsto all'articolo 16, comma 1, lettera I-bis dello stesso D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI deliberato dal Consiglio Generale ed, in particolare, gli articoli 7, 12, 14, 18 e 20;

VISTO, in particolare, l'articolo 18 del suddetto Regolamento di Organizzazione, ai sensi del quale i Dirigenti preposti agli uffici dirigenziali, nell'ambito delle funzioni ad essi riconosciute dalla vigente normativa e dall'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, tra gli altri compiti e poteri, adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa rientranti nella competenza dei propri uffici nei limiti del budget loro assegnato e secondo criteri stabiliti dal Segretario Generale;

VISTO il "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di riduzione e controllo della spesa in ACI", per il triennio 2017 – 2019, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 14 dicembre 2016, ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125;

VISTI l'art. 2, comma 3 e l'art. 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D. Lgs 30 marzo 2001; n. 165;

VISTO il Codice di Comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 luglio 2015;

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29.10. 2015 ed integrato nelle sedute del 31.01.2017, del 25.07.2017 e del 08.04 2019;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021, redatto ai sensi dell'articolo 1 della Legge 6.11.2012, n.190 ed approvato dal Consiglio Generale dell'Ente con deliberazione del 28.01.2019;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art. 13, comma 1, lett. o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

VISTO, in particolare, l'articolo 13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'articolo 7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTO il budget annuale per l'anno 2020, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato all'Assemblea dell'Ente nella seduta del 30 ottobre 2019;

VISTO il Budget di gestione per l'esercizio 2020, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale;

VISTA la determinazione n.3676 del 03.12.2019, con la quale il Segretario Generale ha assegnato ai centri di responsabilità il budget di gestione per l'esercizio 2020 ed ha stabilito i limiti di spesa per l'adozione di atti e provvedimenti per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, Codice dei contratti pubblici, di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, nonché di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56, entrato in vigore il 20 maggio 2017, che ha implementato e coordinato il citato decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ridenominato "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il decreto legge 18 aprile 2019 n. 32 che ha modificato il citato "Codice dei contratti pubblici", recante *disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*, convertito, con modificazioni, con la Legge 14 giugno 2019 n.55, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019;

VISTO il Regolamento delegato della Commissione europea 30/10/2019 n. 2019/1828, pubblicato sulla GU dell'Unione Europea del 31.10.2019, che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie comunitarie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti per i settori ordinari, fissando e stabilendo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la soglia in € 214.000,00 esclusa IVA, quale limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di fornitura e servizi affidati dagli Enti pubblici;

VISTO l'articolo 21 del Codice dei contratti pubblici, inerente il "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti", il quale stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi ed il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, dando evidenza degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad € 40.000,00, nel rispetto dei documenti programmatici ed in coerenza con il bilancio;

TENUTO CONTO che, ai sensi del comma 6 del citato articolo 21 del Codice, il programma biennale di forniture e servizi ed i relativi aggiornamenti contengono gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad € 40.000 e le amministrazioni pubbliche comunicano l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore ad 1 milione di euro, che prevedono di inserire nella programmazione biennale, al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti;

TENUTO CONTO, altresì, che, ai sensi del comma 7 del citato articolo 21 del Codice, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi ed il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici;

VISTO che, ai sensi del comma 8 del richiamato articolo 21 del Codice dei contratti pubblici, le modalità e gli schemi tipo dei programmi di acquisizione di beni e servizi devono essere definiti con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata;

DATO ATTO che il Comunicato del 26 ottobre 2016 del Presidente dell'ANAC prevede che " nelle more dell'adeguamento definitivo dei sistemi informatici dell'Autorità, le amministrazioni aggiudicatrici devono adempiere agli obblighi previsti dall'articolo 21, comma 7, del Codice mediante la pubblicazione dei programmi sul proprio profilo di committente e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018 n.14 *"Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale di lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali"*, contenente disposizioni specifiche sul contenuto del programma, sulle modalità di adozione dello stesso, sulla sua redazione ed aggiornamento, con la previsione degli schemi-tipo obbligatori;

VISTO l'art.6, comma 13 del citato Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018 n.14, il quale stabilisce che le amministrazioni individuano, nell'ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referenti per la redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi;

VISTA la determinazione del Segretario Generale n. 3211 del 19 dicembre 2013 con la quale la d.ssa Giuseppa Scimoni, Dirigente del Servizio Patrimonio, è stata nominata RASA - Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante dell'Automobile Club d'Italia - Codice AUSA:0000163815;

VISTI gli articoli 8, 9 e 10 del Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012, in merito alla programmazione dell'attività contrattuale dell'Ente, alle competenze in materia contrattuale e ad adottare le determinazioni a contrarre, in conformità allo Statuto, ai vigenti regolamenti, alle disposizioni organizzative interne ed al vigente sistema di deleghe di spesa;

PRESO ATTO di quanto esposto dal Servizio Patrimonio con nota prot.1220 del 27.12.2019, in merito all'avvio del procedimento per la redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021, attraverso la ricognizione - effettuata ai sensi del citato articolo 8 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente - delle esigenze e del fabbisogno di beni e servizi evidenziati dai responsabili dei centri di responsabilità, debitamente corredata dei dati e dei costi di riferimento, nel rispetto dei documenti programmatori e del budget di gestione, come da schema allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e che non include gli approvvigionamenti in house ai sensi e per gli effetti degli articoli 5 e 192 del Codice dei contratti pubblici;

TENUTO CONTO delle schede di programmazione trasmesse dai titolari dei centri di responsabilità che, con la relativa definizione, ne hanno attestato il rispetto con i documenti programmatici e la coerenza con il bilancio ed il budget di gestione;

EVIDENZIATO di programmare le acquisizioni di beni e servizi da avviare e svolgere nel biennio 2020-2021, fermo restando l'obbligo, in linea con le vigenti disposizioni, di:

- verificare, a cura di ogni titolare di centro di responsabilità, la fattibilità delle iniziative ed eventualmente adeguarle agli obiettivi dei piani-programmi dell'Ente e del Piano della Performance;
- procedere al monitoraggio ed all'aggiornamento annuale, apportando le necessarie modifiche, qualora si rendessero necessarie soprattutto per il raggiungimento degli obiettivi attesi;
- dare evidenza delle eventuali rimodulazioni proposte ed apportate;

RILEVATO che occorre procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente del programma biennale 2020-2021 degli acquisti di beni e servizi relativo alle procedure da avviare e già in corso di progettazione e preparazione, al fine di fornire, con adeguato livello di trasparenza e pubblicità, le informazioni utili agli operatori economici interessati a partecipare alle procedure indette e da indire dall'ACI, quale stazione appaltante, indicando i referenti per ciascun intervento ed affidamento;

RITENUTO di procedere, in considerazione dell'assetto organizzativo e territoriale dell'Ente e quale misura di prevenzione della corruzione, prevista nel Piano dell'Ente, alla pubblicazione anche degli acquisti di valore inferiore ad € 40.000,00, come stimati da ogni titolare di centro di responsabilità sulla base del metodo di calcolo di cui al comma 4 dell'art.35 del Codice;

TENUTO CONTO che l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore ad 1 milione di euro di cui al comma 6 dell'articolo 21 del Codice dei contratti pubblici, è pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio di cui all'art.213 del Codice;

VISTE le Linee Guida redatte dal gruppo di lavoro ITACA "Istituto per l'Innovazione e la Trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale", recanti le istruzioni per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi di cui all'art. 21 del Codice;

RICHIAMATO l'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. il quale prevede, rispettivamente, che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro, mentre le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i., possono ricorrere alle convenzioni, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti, mentre tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000 ed al di sotto del valore della soglia di rilievo comunitario, sono tenute ad effettuare acquisti di beni e servizi attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato da altre centrali di committenza ovvero il sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

CONSIDERATO che le procedure di affidamento, per ciascuna categoria di bene e/o servizio riportate nel programma allegato, sono state indicate, da ciascun centro di responsabilità competente, anche sulla base della preliminare indagine delle Convenzioni Consip attive e dei beni e servizi presenti al momento sul portale www.acquistinretepa.it e che, pertanto, potranno variare in considerazione delle eventuali modifiche, cessazioni o nuove attivazioni degli stessi;

CONSIDERATO che il contenuto del programma allegato potrà essere modificato o implementato con successivi provvedimenti per sopravvenute esigenze, o a seguito di procedure di razionalizzazione e modiche gestionali organizzative di servizi, ovvero qualora sia necessario ottemperare a specifiche future indicazioni applicative delle norme in vigore, previa apposita approvazione dell'organo competente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21, comma 1,

secondo inciso, del Codice dei contratti pubblici, qualora le modifiche riguardino fattispecie individuate dall'art.7, comma 8, del citato decreto del MIT n.14/2018;

TENUTO CONTO che, in sede di attuazione del programma, in ragione dell'affinità merceologica e della contestualità temporale del fabbisogno, previa adeguata motivazione, le procedure negoziate indicate nel Programma stesso potranno confluire in corrispondenti procedure aperte già ivi previste, eventualmente anche tramite suddivisione in lotti, per una migliore razionalizzazione della spesa, con conseguente variazione della base d'asta e nel rispetto delle soglie comunitarie;

DATO ATTO che non si è proceduto alla predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici per assenza di lavori di singolo importo stimato pari o superiore ad € 100.000,00;

VISTA la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 che ha approvato le Linee Guida n. 4 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione di elenchi di operatori economici"* aggiornate, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56, con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e dell'entrata in vigore del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

VISTE le Linee Guida n.3 recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*, approvate dal Consiglio ANAC con delibera n.1906 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017, con deliberazione del Consiglio n.1007 dell'11 ottobre 2017;

VISTI gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 s.m.i. e l'art. 31 del Codice dei contratti pubblici in merito alla nomina ed alle funzioni del responsabile del procedimento con particolare riferimento agli affidamenti di appalti pubblici;

VISTI, nello specifico, l'articolo 31 del Codice il quale stabilisce che le stazioni appaltanti individuano nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione e l'articolo 12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, il quale stabilisce che, con la determinazione a contrattare o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

VISTI il Manuale delle procedure amministrativo-contabili dell'Ente ed il Manuale delle procedure a supporto della gestione patrimoniale, approvati con determinazione del Segretario Generale n.2872 del 17.02.2011, che disciplinano la gestione negoziale, amministrativa, contabile e patrimoniale in linea con il nuovo modello contabile di tipo economico-patrimoniale adottato dall'Ente e supportato, sotto il profilo informativo, dall'implementazione di SAP, quale sistema integrato di tipo ERP;

RITENUTO che, in ragione del sistema di deleghe vigenti e dell'assetto organizzativo e territoriale dei centri di responsabilità, la nomina dei Responsabili del procedimento – RUP- per ogni singolo intervento sia rimessa in capo ad ogni responsabile competente, tenuto conto dei titoli di studio e dei requisiti di professionalità, esperienza e formazione commisurati alla tipologia e all'entità dei servizi e delle forniture da affidare come individuati nel paragrafo 7 delle citate Linee Guida n.3, nel rispetto del principio di rotazione e delle misure di prevenzione adottate nel Piano di prevenzione della corruzione;

RITENUTO, altresì, che, al fine di rendere più celeri i procedimenti di scelta del contraente, la presente programmazione delle forniture e dei servizi possa essere utilizzata come avviso di preinformazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 70 del Codice di contratti pubblici;

VISTA la Determinazione ANAC n.5 del 6 novembre 2013 – Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture;

VISTO, in particolare, l'art. 32 del Codice dei contratti pubblici, il quale dispone che le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti e che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti decretino o determinino di contrarre, individuando, in conformità ai propri ordinamenti, gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTI gli articoli 9 e 10 del Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n. 3083 del 21.11.2012, in merito alle competenze in materia negoziale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

DETERMINA

Sulla base delle motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante della presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art 21 del Codice dei contratti pubblici, di dare atto del programma biennale 2020-2021 di acquisti di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad € 40.000, come da tabella allegata con relativo aggiornamento, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Di procedere alla pubblicazione del programma degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2020-2021 sul profilo del Committente, Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs 33/2013, come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, e dell'art. 29 del Codice e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, nella sezione "*Servizio Contratti Pubblici (SCP)*", in conformità agli schemi – tipo ed, in particolare, alle Schede "A" e "B", in attuazione delle disposizioni introdotte dal D.M. 16 gennaio 2018, n.14, "*Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale di lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali*".

Di trasmettere al Tavolo Tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore ad 1 milione di euro inseriti nella programmazione biennale.

Di dare atto che non si è proceduto alla predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici per assenza di lavori di singolo importo stimato pari o superiore ad € 100.000,00, con riserva di apportare eventuali modifiche al programma in funzione di esigenze sopravvenute.

Di procedere alla pubblicazione, sul profilo del Committente, Sezione Amministrazione Trasparente, del programma degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2020-2021 comprendente gli affidamenti di valore unitario inferiore ad € 40.000,00, di pertinenza di ogni centro di responsabilità competente.

Di riservare all'indizione delle singole procedure contrattuali, a cura dei titolari dei centri di responsabilità ed in conformità al vigente sistema di deleghe, la puntuale determinazione delle effettive coperture finanziarie e degli elementi essenziali dei contratti, compresa la nomina del



Responsabile del Procedimento - RUP per ogni singolo intervento previsto dalla programmazione oggetto della presente determinazione.

Di dare atto che, allo stato e sulla base di quanto dichiarato dai titolari dei centri di responsabilità, ai sensi dell'art. 21, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, la Programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi per il biennio 2020-2021, risulta coerente con le previsioni di bilancio.

Di dare atto che le singole procedure saranno avviate e gestite in conformità ai vigenti regolamenti, alle disposizioni organizzative interne ed al vigente sistema di deleghe di spesa, come espressamente indicato nell'articolo 9 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.

Di dare atto che la presente determinazione viene trasmessa, per gli adempimenti di competenza, alla d.ssa Giuseppa Scimoni, RASA della stazione appaltante ACI e dirigente del Servizio Patrimonio, soggetto e struttura referenti per la redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, nonché, anche per gli adempimenti comuni, al dr. Mauro Annibali, Responsabile per la trasparenza e per la prevenzione della corruzione.

Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente – sezione Amministrazione Trasparente.

Le Direzioni, i Servizi e gli Uffici competenti sono incaricati di dare esecuzione alla presente determinazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Gerardo Capozza)